

D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2723 Adeguamento dello statuto del Parco delle Orobie Bergamasche: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n 86 (Piano generale delle aree regionali protette Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l r 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l r 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo XVII, relativo all'istituzione del parco delle Orobie Bergamasche;
- la deliberazione della giunta regionale 1 agosto 2006, n 3034, di approvazione dello statuto e costituzione del consorzio;

PRESO ATTO che:

- in data 1 dicembre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
 - con deliberazione 1 dicembre 2011, n 10, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
 - la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 6 dicembre (prot F1 2011 0024696 del 6 dicembre 2011);
- RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l r 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l r 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuale nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l r 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco delle Orobie Bergamasche, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l r 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco delle Orobie Bergamasche, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (omissis);
- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini

Serie Ordinaria n 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco delle Orobie Bergamasche, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione

Il segretario: Marco Pilloni _____ • _____

ALLEGATO 2

Statuto del Parco delle Orobie Bergamasche

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione, composizione e durata dell'Ente parco

1. In attuazione della legge regionale 15 settembre 1989, n 56, ora legge regionale n 16 del 16 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito l'Ente parco di gestione del Parco delle Orobie Bergamasche
2. Fanno parte dell'Ente parco la Provincia di Bergamo e le Comunità Montane Valle Brembana, Valle Seriana e di Scalve
3. La durata dell'Ente parco è a tempo indeterminato; l'Ente parco può essere sciolto solo mediante apposita legge regionale

Art 2 Finalità e funzioni

1. L'Ente parco ha lo scopo di gestire il Parco in modo unitario, per il raggiungimento delle finalità individuate nella legge istitutiva, con particolare riguardo alle esigenze della crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti, in forme compatibili con l'ambiente, di sviluppo delle attività agro silvo zootecniche e silvopastorali e delle altre attività tradizionali, di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale e ricreativo
2. In particolare l'Ente parco persegue: a) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
- b) la fruizione sociale, turistica e ricreativa, intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali;
- c) la conservazione attiva di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeologici;
- d) la promozione di attività di ricerca scientifica con particolare riguardo a quelle interdisciplinari di educazione, di informazione e ricreative;
- e) la sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto, con particolare riguardo ai valori antropologici, storici, architettonici, archeologici, ed al settore agro silvo zootecnico

Art. 3 Sede

1. L'Ente parco ha la propria sede in Bergamo; sono inoltre istituite sedi decentrate presso le Comunità Montane, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 22

Art. 4 Adesione e recesso

1. L'adesione di nuovi enti ed il recesso di un Ente associato possono avvenire solo mediante apposita legge regionale
2. Le eventuali nuove adesioni devono comunque essere previamente deliberate dalla Comunità del Parco e dagli organi consiliari degli enti partecipanti, anche eventualmente ai fini della determinazione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 5 del presente statuto

Serie Ordinaria n 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

Art. 5 Quote di partecipazione

1. La quota di partecipazione per ciascun Ente è del 25%, calcolata, come risultante dall'allegato 1, in riferimento sia alla estensione del territorio ricompreso nel Parco, sia alla contribuzione finanziaria obbligatoria

TITOLO II ORGANI

Art. 6 Organi dell'ente Parco

1. Sono Organi dell'Ente Parco: a) La Comunità del Parco b) Il Consiglio di Gestione c) Il Presidente

d) il Revisore dei conti

Art. 7 Composizione della Comunità del Parco e quote di partecipazione

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati, di cui all'art 1, comma 2, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco o del Presidente degli Enti stessi, o loro delegati, purché consiglieri o assessori
2. I rappresentanti dei suddetti Enti, in sede di deliberazione, esprimono un voto pari alla rispettiva quota di partecipazione obbligatoria mentre

per gli altri Enti aderenti in forma volontaria è commisurata alla sola contribuzione fissa, il tutto, comunque, secondo i criteri e le modalità applicative di cui all'allegato 1 sulla ripartizione delle quote, (individuata nello Statuto vigente alla data di entrata in vigore della l. n. 12/2011) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Statuto

Art. 8 Attribuzioni della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, ed adotta gli atti fondamentali attribuiti alla sua competenza limitatamente alle seguenti attività:

- a) l'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, del Presidente dell'Ente;
- b) l'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, dei componenti del Consiglio di gestione;
- c) la nomina del comitato tecnico scientifico;
- d) l'elezione del Revisore dei conti;
- e) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e delle relative variazioni;
- f) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente Parco;
- g) l'adozione delle proposte di modifica allo statuto a maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- h) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
- i) la proposta di istituzione parco naturale;
- j) la proposta alla Giunta Regionale di modifiche dei confini del Parco;
- k) l'approvazione dei piani previsti dalla normativa vigente, compresi i piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 o di altri piani;
- l) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare alla approvazione da parte del Consiglio di gestione, dei regolamenti, della determinazione organica dell'Ente e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
- m) la partecipazione dell'Ente Parco in Enti, Aziende, Associazioni, sia pubbliche che private, operanti nei settori attinenti alle finalità istituzionali del Parco;
- n) la contrazione di mutui;
- o) la determinazione dell'indennità da corrispondere al Revisore dei Conti, nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla Giunta Regionale con propria deliberazione

Art. 9 Funzionamento della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco:

- a) viene convocata e presieduta dal Presidente del parco L'ordine del giorno della seduta viene fissato dal Presidente stesso;
- b) si riunisce nella sede del Parco, salva diversa determinazione del Presidente;
- c) si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio, della relativa relazione previsionale e programmatica e del rendiconto di gestione, entro i termini stabiliti dalle norme di legge;
- d) può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano e quando ne sia fatta richiesta dai rappresentanti di almeno la metà degli Enti partecipanti; in quest'ultimo caso la convocazione dovrà avvenire nel termine di venti giorni decorrenti dalla data di protocollo della relativa richiesta;
- e) può essere convocata in sessione d'urgenza qualora lo richiedano situazioni di eccezionale gravità e/o urgenza;
- f) deve essere obbligatoriamente convocata dal Presidente uscente entro i 10 giorni successivi alla scadenza del proprio mandato e/o dei componenti del Consiglio di Gestione, per i prescritti adempimenti di nomina; decorso infruttuosamente il suddetto termine, la convocazione della Comunità del Parco è effettuata dal Presidente della Provincia

2. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio dei destinatari, almeno 5 giorni lavorativi prima delle sessioni ordinarie e straordinarie e 1 giorno prima delle convocazioni con carattere di urgenza. Gli avvisi devono essere recapitati preferibilmente a mezzo telefax, posta elettronica certificata o con altri mezzi previamente comunicati dagli interessati

3. Presso gli Uffici del Parco devono essere depositati, almeno 2 giorni prima dell'apertura della seduta ordinaria e straordinaria, esclusi i festivi, ed almeno 1 giorno prima dell'apertura della seduta di urgenza, gli atti relativi all'ordine del giorno per la consultazione da parte dei componenti della Comunità del Parco

4. La Comunità del Parco è validamente costituita con l'intervento di un numero di componenti che rappresentino oltre la metà delle quote di partecipazione al Parco

5. La seconda convocazione che fa seguito ad una precedente seduta dichiarata deserta, per mancanza del numero legale previsto al comma che precede, ha luogo con avvisi scritti inviati a tutti i rappresentanti con le stesse modalità indicate al succitato comma 6)

6. Qualora nell'avviso di prima convocazione venga indicato anche il giorno della seconda convocazione, l'avviso per quest'ultima è trasmesso ai soli rappresentanti non intervenuti in prima convocazione

7. La Comunità del Parco in seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento di un numero di componenti che rappresentino almeno il 25% delle quote di partecipazione al Parco;

8. Partecipano ai lavori della Comunità del Parco, con diritto di parola un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti nel Parco, su indicazione delle stesse associazioni

9. Il Parco stabilisce le modalità di partecipazione e di intervento dei rappresentanti di cui al punto precedente, ai lavori della Comunità del Parco

10. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Comunità del Parco, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, universitario, scientifico, tecnici ed esperti ed altri rappresentanti di istituzioni pubbliche

11. Ai componenti della Comunità del Parco spetta esclusivamente il rimborso delle spese di partecipazione alla sedute della stessa

Art. 10 Composizione del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è composto: a) dal Presidente dell'Ente Parco, che lo presiede;

– 84 – Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale – 85 –

b) da n. 4 componenti, dei quali uno eletto su designazione della Giunta Regionale, scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco, previa presentazione di specifico curriculum professionale

2. Per i membri del Consiglio di Gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d. lgs. 267/2000. Non possono essere eletti componenti del Consiglio di Gestione i componenti della Comunità del Parco. Il Consiglio di Gestione resta in carica per cinque anni

Art. 11 Attribuzioni del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è un organo collegiale esecutivo e attua gli indirizzi generali della Comunità del Parco

2. Rientrano, in particolare, nelle attribuzioni del Consiglio di Gestione:

- a) l'approvazione dei regolamenti del Parco, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;
- b) la determinazione della dotazione organica del Parco e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;
- c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e non siano riservati alla Comunità del Parco;
- f) l'adozione degli schemi di bilancio di previsione, del rendiconto di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari da sottoporre alla successiva approvazione della Comunità del Parco;
- g) la nomina dei componenti della Commissione per il Pae-saggio, e di altre Commissioni tecnico-consultive;
- h) la determinazione delle indennità per il Presidente e per i componenti del Consiglio di Gestione nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla Giunta regionale con propria deliberazione
- i) Variazioni d'urgenza del bilancio da ratificare dalla Comunità del Parco entro i sessanta giorni successivi

Art. 12 Funzionamento del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è presieduto dal Presidente del Parco e si riunisce su sua determinazione o su richiesta scritta di almeno 2 componenti
2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con comunicazione da recapitarsi, anche con mezzi telematici, almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione può essere recapitata con modalità sopraccitate, un giorno prima dell'adunanza, specificando i motivi dell'urgenza
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della metà dei componenti del Consiglio di Gestione
4. Le deliberazioni vengono legalmente assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui specifiche disposizioni di legge o regolamentari prevedano maggioranze diverse

Art. 13 Presidente del Parco – nomina e durata in carica

1. Il Presidente è eletto dalla Comunità del Parco tra coloro che siano in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale e provinciale e posseggano una specifica competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso istituzioni pubbliche o aziende private, per Uffici pubblici ricoperti, da documentarsi previa presentazione di specifico curriculum professionale
2. Non possono essere eletti alla carica di Presidente i membri della Comunità del Parco
3. Il Presidente è nominato per la durata di cinque anni e può essere riconfermato

Art. 14 Presidente del Parco – attribuzioni e competenze

Serie Ordinaria n 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

- a) esprime gli indirizzi generali dell'Ente;
- b) definisce gli obiettivi, le priorità, i piani ed i programmi da attuare, su indicazione della Comunità del Parco e Consiglio di Gestione, per quanto di competenza; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione;
- c) ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale del Parco, nei confronti della Regione, delle Istituzioni pubbliche ed Organizzazioni private, degli Organi comunitari, Internazionali e dei terzi;
- d) convoca e presiede la Comunità del Parco e il Consiglio di Gestione; stabilisce l'ordine del giorno e ne firma i processi verbali unitamente al Segretario o al segretario facente funzione;
- e) vigila sull'operato del Direttore, impartendo le direttive per assicurare il buon funzionamento del Parco;
- f) vigila sull'attuazione delle deliberazioni assunte dalla Comunità del Parco e dal Consiglio di Gestione;
- g) conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Direttore e al Segretario e ne stabilisce i relativi compensi e/o indennità;
- h) determina in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione, da sottoporre allo stesso nella sua prima adunanza da tenersi, comunque, entro 30 giorni dalla data di determinazione degli stessi provvedimenti;
- i) In caso di sua assenza o impedimento è sostituito temporaneamente nelle funzioni dal consigliere più anziano

Art. 15 Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti è eletto dalla Comunità del Parco tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili
2. Non possono essere nominati Revisore dei Conti e, se nominati, decadono, i consiglieri degli Enti territorialmente interessati del Parco, i parenti ed affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'Ente Parco con un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati da imprese aventi rapporti commerciali col Parco, coloro che hanno lite pendente col Parco stesso
3. Al Revisore dei Conti spetta il compenso determinato dalla Comunità del Parco
4. Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni, non è revocabile, salvo inadempienza, e è rieleggibile per una sola volta
5. Il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Parco
6. Il Revisore dei Conti può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza
7. Il Revisore dei Conti collabora con gli organi dell'Ente Parco nelle loro funzioni, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione
8. Nella stessa relazione, il Revisore dei Conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione
9. Il Revisore dei Conti può partecipare alle sedute della Comunità del Parco e del Consiglio di gestione e chiedere l'iscrizione a verbale di eventuali osservazioni o rilievi. Il Revisore dei Conti può partecipare alle sedute della Comunità del Parco nelle quali si discutono il bilancio preventivo, il rendiconto di gestione e provvedimenti di particolare rilevanza economico-finanziaria

Art. 16 Comitato tecnico-scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi del Parco, la Comunità del Parco istituisce e nomina un Comitato tecnico-scientifico

TITOLO III ORGANIZZAZIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 17 Il Direttore – Attribuzioni

1. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'ente
1. Il Presidente del Parco:

Serie Ordinaria n 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

2. In particolare, il Direttore:
 - a) dirige il Parco;
 - b) assiste il Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni;
 - c) partecipa alle sedute della Comunità del Parco e del Consiglio di gestione;
 - d) assicura l'esecuzione dei piani attuativi di settore predisposti dal Parco;
 - e) emana le autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza del Parco;
 - f) esegue le deliberazioni della Comunità del Parco e del Consiglio di gestione;
 - g) formula proposte al Consiglio di Gestione nelle materie di cui all'art 11;
 - h) sottopone al Consiglio di Gestione lo schema del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del rendiconto di gestione;
 - i) propone al Consiglio di Gestione i provvedimenti di sua competenza volti a migliorare l'efficienza e la funzionalità del Parco;
 - j) provvede alla stipula dei contratti

Art. 18 Il Direttore – Nomina

1. Il Direttore del Parco è scelto e incaricato dal Presidente, sentito il parere del Consiglio di Gestione, tra gli iscritti in apposito elenco dei direttori istituito dalla Giunta regionale
2. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra 3 e 5 anni e può essere affidato anche a tempo parziale; può essere cumulato per più aree protette previa convenzione con gli Enti gestori; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione del rapporto
3. Quando l'incarico di Direttore è conferito a dirigenti già dipendenti del Parco, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a causa di giusto licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza
4. Il Direttore non può esercitare nessun altro impiego, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale estranei all'Ente Parco senza autorizzazione del Presidente
5. L'incarico di Direttore può essere affidato a dirigenti di ruolo appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche purché specificamente autorizzati ad assumere l'incarico, ai sensi della normativa vigente

Art. 19 Il Direttore – Competenze

1. Per l'esplicazione delle attribuzioni di cui al precedente articolo 18, spetta al Direttore:

- a) Assumere, gestire e dirigere il personale del Parco;
- b) adottare, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente, i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi dell'Ente Parco e per il loro organico sviluppo;
- c) decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- d) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione dal servizio, licenziamento o equiparati del personale;
- e) sottoscrivere contratti e in genere sottoscrivere gli atti gestionali;
- f) presiedere le gare d'appalto e le commissioni di concorso;
- g) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento
- h) i)
- j) k)

dell'Ente Parco, nei casi ed entro i limiti previsti da apposito regolamento;

controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento, ove non demandati ad altre figure;

provvedere alla formazione della corrispondenza e di tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente, ove non demandati ad altre figure;

assistere ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco, anche in qualità di Segretario, qualora quest'ultimo non sia incaricato o in sua assenza, redigendo e pubblicando i relativi verbali;

comunicare alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale

– 86 –

Bollettino Ufficiale

2. Il Direttore interviene, di norma, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente o da un impiegato del Parco previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art 420 del Codice di Procedura Civile

Art 20 Segretario

1. Il Segretario è incaricato a tempo determinato, ed è scelto dal Presidente, previo parere del Comitato di gestione, tra professionalità che abbiano competenza in materia amministrativa

2. Spetta al Segretario: a) la gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Ente parco;

b) la redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio di gestione;

c) il rilascio dei pareri di conformità e di regolarità contabile;

d) ogni altro compito stabilito dal regolamento del personale

3. Il Segretario sostituisce nelle sue funzioni il Direttore in caso di momentaneo impedimento

Art. 21 Personale

1. L'Ente parco ha una propria dotazione organica, approvata dal Consiglio di gestione, commisurata al bilancio e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo ed investimento

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ad eccezione del Direttore, è disciplinato dalle leggi statali e regionali vigenti e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali

3. L'assetto del personale è stabilito con apposito regolamento organico

Art. 22 Attribuzione di funzioni alle Comunità Montane

1. Ai sensi dell'articolo 120 della legge istitutiva del Parco, l'Ente parco si avvale delle Comunità Montane per l'esercizio delle funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata

2. Sono in particolare delegate alle Comunità Montane la progettazione esecutiva e di dettaglio, nonché gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del parco

3. Le Comunità Montane sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi generali del parco. A tal fine l'Ente parco si avvale degli uffici delle stesse

4. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Ente parco stipula apposite convenzioni

5. Competono in ogni caso all'Ente parco i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo di tutti i soggetti che operano per la realizzazione degli obiettivi del Parco, nonché le funzioni relative all'adozione del piano territoriale di coordinamento, all'approvazione dei piani attuativi di settore e dei regolamenti d'uso del parco, all'espressione dei pareri su provvedimenti che riguardano il territorio del parco e alla proposta di interventi finanziari

Bollettino Ufficiale

– 87 –

Art. 23 Contabilità

1. Per la gestione finanziaria e contabile dell'Ente parco si applicano le norme previste per gli enti locali

Art. 24 Mezzi finanziari

1. L'Ente parco provvede al raggiungimento dei propri scopi con i seguenti mezzi finanziari:

a) trasferimenti ordinari e straordinari della Regione;

b) trasferimenti ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;

c) corrispettivi derivanti dalla gestione di servizi e attività economiche;

d) diritti e canoni derivanti dalla utilizzazione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ente parco o dei quali esso abbia la gestione;

e) proventi di sanzioni amministrative;

f) tasse e diritti previsti per legge;

g) mutui e prestiti assunti per la realizzazione di investimenti;

h) altre entrate eventuali, comprese quelle derivanti da atti di liberalità

2. Le spese di funzionamento dell'Ente parco, dedotto il contributo regionale assegnato ai sensi dell'articolo 120, comma 7, della legge istitutiva del Parco, sono ripartite tra gli Enti associati, secondo le quote di partecipazione di cui all'articolo 5. La Provincia partecipa annualmente con un contributo calcolato sulla base delle proprie disponibilità di bilancio

3. Con la convenzione di cui all'articolo 22, comma 4 del presente Statuto, sono definite le modalità di partecipazione finanziaria delle Comunità Montane, che saranno valutate dedotti i costi sostenuti dalle stesse, per il funzionamento degli uffici periferici in sede di definizione delle singole convenzioni

TITOLO IV TRASPARENZA, ACCESSO, PARTECIPAZIONE E VIGILANZA

Art. 25 Partecipazione degli enti locali

1. Per garantire la partecipazione dei Comuni ricompresi nel parco, l'Ente parco riunisce periodicamente, con cadenza minima annuale, i rappresentanti degli enti locali, nella persona dei Sindaci dei comuni o di un consigliere o assessore delegato

2. La riunione degli enti così convocati, o convocati su richiesta dalla maggioranza degli enti stessi, è presieduta da uno dei sindaci eletti tra i suoi componenti a maggioranza assoluta, ha funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi dell'Ente parco

3. In particolare, gli enti così riuniti esprimono alla Comunità del parco a maggioranza assoluta, prima della loro adozione, un parere:

a) sui piani; b) sui regolamenti aventi rilevanza esterna

Art. 26 Altre forme di partecipazione

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'Ente parco garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività

Art. 27 Pubblicità e accesso agli atti

1. Tutti gli atti dell'Ente parco sono pubblici, salvo diversa previsione di legge

2. La pubblicazione all'albo presso la sede ufficiale dell'Ente parco fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali; è garantita altresì, solo a fini informativi, l'affissione, anche informatica, degli atti dell'Ente parco presso le sedi degli Enti associati

3. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa dell'Ente parco, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto d'accesso agli atti dell'Ente parco, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n 241, nonché il generale diritto

Serie Ordinaria n 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

di accesso all'informazione ambientale garantito a chiunque ai sensi e nei limiti del d lgs 195/05

4. Con apposito regolamento dell'Ente parco è assicurata la concreta attuazione di tale diritto e la modalità di esercizio

Art. 28 Vigilanza

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge istitutiva, nel territorio del parco la vigilanza è esercitata dall'Ente parco, ai sensi e nelle forme consentite dalle leggi vigenti

2. Per l'attività di vigilanza l'Ente parco si avvale inoltre, previa opportuna intesa, delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni, nonché del Corpo Forestale dello Stato

3. L'Ente parco si avvale inoltre del Servizio di vigilanza ecologica volontaria, affidato alle Comunità Montane, nel territorio di rispettiva competenza

4. Il Direttore presenta annualmente una relazione alla Giunta regionale e alla Provincia sul servizio volontario di vigilanza ecologica La relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione dell'ambiente, con particolare riferimento ai siti della Rete ecologica Natura 2000 ricompresi nel territorio del parco

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 Devoluzione del patrimonio

1. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente parco, il suo patrimonio verrà devoluto in conformità alla legge regionale di scioglimento del Parco stesso

Art. 30 Richiamo alle leggi

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme regionali in materia con particolare riferimento al testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali

– Ripartizione tra le comunità montane delle quote attribuite

75 quote su un totale di 100

– Valle brembana: 24,5

– valle seriana : 25,2

– valle di scalve: 25,3